

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 16 aprile 2014****relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, presentata dall'Italia)**

(2014/254/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, secondo comma,visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 12,visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(4)</sup>, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare il massimale annuo di EUR 150 milioni (prezzi 2011) come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
- (3) Il 31 agosto 2012 l'Italia ha presentato una domanda di intervento del FEG in relazione agli esuberi dell'impresa VDC Technologies SpA e di un suo fornitore, e ha fornito informazioni supplementari fino al 6 settembre 2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo di 3 010 985 EUR.
- (4) Per quanto abrogato, il regolamento (CE) 1927/2006 continuerà ad applicarsi alle domande presentate entro il 31 dicembre 2013, in forza dell'articolo 23 secondo comma, del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (5) Occorre pertanto prevedere l'intervento del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Italia,

<sup>(1)</sup> GUL 406 del 30.12.2006, pag. 1.<sup>(2)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.<sup>(3)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884.<sup>(4)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato in modo da fornire l'importo di 3 010 985 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. KOURKOULAS

---